

CONSORZIO ACEA PINEROLESE	SEDE LEGALE Via Vigone 42 SEDE AMMINISTRATIVA – Uffici C.so della Costituzione, 19 10064 PINEROLO (TO) E-mail: consorzio@aceapinerolese.it Tel. 0121.236411 – 236450 – 236406 Fax 0121 236402 Codice Fiscale 94550840014
--	--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE N. 07 DEL 11.06.2021

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ANNO 2021 PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PREDISPOSTO DAL CONSORZIO ACEA PINEROLESE. VALIDAZIONE E DETERMINAZIONI IN MERITO

L'anno duemila**VENTUNO** il giorno **11** del mese **GIUGNO** di alle ore **18,00** in Pinerolo, e nella sala delle adunanze di Acea Pinerolese Industriale S.p.A., in C.so della Costituzione n. 19 a Pinerolo

Convocata in via d'urgenza con provvedimento del Presidente Sig. Salvai Luca mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun Sindaco, si è riunita in videoconferenza, l'Assemblea Consorziale, in sessione **straordinaria** ed in seduta pubblica di **prima convocazione**.

All'appello nominale, verificato in base agli accessi sul portale, risultano presenti i rappresentanti consiglieri, signori:

COMUNE di	RAPPRESENTANTE	PRES.	ASS.	%	COMUNE di	RAPPRESENTANTE	PRES.	ASS.	%
Airasca	Assessore Bisogno Erminio	X		1,12	Pinerolo	Assessore Proietti Giulia	X		32,19
Angrogna	Sindaco Malan Mario	X		1,12	Piscina	Assessore Sclavo Enrico	X		2,86
Bibiana	Sindaco Rossetto Fabio	X		0,50	Pomaretto	Sindaco Breusa Danilo	X		1,49
Bobbio Pellice	Sindaco Vignola Mauro		X	0,25	Porte	Assessore Gribaudo Mattia		X	2,36
Bricherasio	Sindaco Ballari Simone	X		4,10	Pragelato	Assessore Borra Paola	X		0,12
Buriasco	Assessore Armando Romano	X		0,75	Prali	Assessore Grill Debora		X	0,12
Campiglione	Sindaco Rossetto Paolo	X		0,12	Pramollo	Assessore Long Romina	X		0,25
Cantalupa	Sindaco Bello Giustino		X	2,61	Prarostino	Sindaco Vascetti Fiorella	X		0,62
Cavour	Sindaco Paschetta Sergio	X		1,99	Roletto	Sindaco Storello Cristiana		X	1,49
Cercenasco	Sindaco Rubiano Teresa		X	2,11	Rora'	Sindaco Bertinat Claudia	X		0,12
Cumiana	Sindaco Costelli Roberto		X	4,47	Roure	Sindaco Tron Rino		X	0,12
Fenestrelle	Sindaco Bouquet Michel		X	0,12	Salza di Pinerolo	Sindaco Sanmartino Ezio		X	0,12
Frossasco	Sindaco Comba Federico	X		3,85	San Germano Chisone	Assessore Previati Ivano	X		1,49
Garzigliana	Sindaco Alloa Lidia	X		0,62	San Pietro Val Lemina	Assessore Guercio Giorgio		X	1,24
Inverso Pinasca	Sindaco Bounuos Luciano		X	0,75	San Secondo di Pinerolo	Sindaco Sadone Adriana	X		2,11
Luserna San Giovanni	Sindaco Canale Duilio	X		3,23	Scalenghe	Sindaco Borletto Alfio	X		1,99
Lusernetta	Sindaco Maurino Alex		X	0,62	Torre Pellice	Sindaco Cagno Marco		X	1,24
Macello	Sindaco Scalerandi Enrico	X		0,87	Usseaux	Sindaco Ferretti Andrea	X		0,12
Massello	Sindaco Micol Willy		X	0,87	Vigone	Assessore Strobbia Roberto	X		1,24
None	Assessore Demuro Domenico	X		1,12	Villafranca P.te	Sindaco Bottano Agostino	X		3,60
Osasco	Sindaco Miglio Adriano	X		0,50	Villar Pellice	Sindaco Garnier Lilia		X	0,50
Perosa Argentina	Sindaco Brunetto Nadia	X		3,85	Villar Perosa	Assessore Raviol Stefano	X		5,09
Perrero	Assessore Costabel Emanuele Valentino	X		0,25	Volvera	Assessore D'Onofrio Francesco	X		0,87
Pinasca	Assessore Prot Daniela		X	2,86					

Risultano quindi rappresentate 78,15 quote su 100 complessive.

Risultano assenti giustificati 17 Consiglieri per un totale di 21,85 quote su 100

Presiede il Sig. SALVAI Luca, Presidente del Consorzio.

Funge da Segretario della seduta il Dr. Emanuele MATINA.

Il Presidente Sig. SALVAI Luca, constatata la presenza dei Consiglieri in numero valido e rappresentanti la maggioranza richiesta per poter legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita l'Assemblea a procedere all'esame delle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Oggetto: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ANNO 2021 PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PREDISPOSTO DAL CONSORZIO ACEA PINEROLESE. VALIDAZIONE E DETERMINAZIONI IN MERITO

Il Presidente del Consorzio relaziona sull'argomento all'ordine del giorno.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

VISTI:

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che ha approvato il "Regolamento ad oggetto: norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Le Leggi della regione Piemonte n. 24/2002, n. 7 del 2012, n. 1 del 2018, l'attuale progetto di legge n. 88 del 03/02/2020 in modificazione della LR n. 1/2018;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad oggetto: "Norme in materia ambientale";
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: legge 147/13), ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)";
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), ad oggetto: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 5 aprile 2018, 225/2018/R/RIF ad oggetto: "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati";
- la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2019, 303/2019/R/RIF, ad oggetto: "Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati - con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi";
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A, ad oggetto: "Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati";
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, ad oggetto: "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A (MTR);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, ad oggetto: "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2020, 57/2020/R/RIF, ad oggetto: "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- la determinazione dell'Autorità 27 marzo 2020, 02/DRIF/2020, ad oggetto: "*Chiarimenti su*

aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economici finanziari”

- le norme emanate dal governo per il contenimento degli effetti della diffusione epidemica Sars Co-2:
 - ✓ il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. decreto "Cura Italia") convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2020, n. 110;
 - ✓ i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, 4/8/9/11/22 marzo-10/26 aprile 17 maggio, 11 giugno 2020;
 - ✓ il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
 - ✓ il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020, ad oggetto: la "Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
 - ✓ il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
 - ✓ il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. decreto "Rilancio" ;
 - ✓ la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF ad oggetto: *"Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021"*
 - ✓ la Guida alla compilazione per la raccolta dati: **Tariffa rifiuti – PEF 2021** (Aggiornato il 15 marzo 2021), che riporta le istruzioni per la compilazione delle maschere e della modulistica e per la successiva trasmissione dei dati e della documentazione richiesta
- gli atti emanati dall'Autorità ARERA per regolamentare i possibili effetti dell'epidemia sulla gestione dei servizi:
 - ✓ La deliberazione 12 marzo 2020, 59/2020/R/COM, ad oggetto: "Differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell'emergenza da COVID-19";
 - ✓ la deliberazione 12 marzo 2020, 60/2020/R/COM ad oggetto: "Prime misure urgenti e istituzione di un conto di gestione straordinario per l'emergenza epidemiologica COVID-19";
 - ✓ la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2020, 75/2020/R/COM, ad oggetto: "Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per i comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò";
 - ✓ la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2020, 102/2020/R/RIF, ad oggetto: *"Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19"*;
 - ✓ la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2020, 158/2020/R/RIF, ad oggetto: *"Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19"*, (di seguito: deliberazione 158/2020/R/RIF);
 - ✓ il documento per la consultazione 26 maggio 2020, 189/2020/R/RIF ad oggetto: *"Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza*

epidemiologica da COVID-19" (di seguito: documento per la consultazione 189/2020/R/RIF);

- ✓ la segnalazione dell'Autorità 23 aprile 2020, 136/2020/I/COMad oggetto: *"Segnalazione dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente a Parlamento e Governo in merito alle misure a sostegno degli investimenti e a tutela delle utenze finali del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, e del servizio idrico integrato e dei clienti finali di energia elettrica e gas naturale, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- ✓ il Comunicato dell'Autorità 11 marzo 2020, in ordine all'"Emergenza COVID-19";
- ✓ il Comunicato dell'Autorità 24 marzo 2020, in ordine all'"Emergenza COVID-19 Emergenza Covid-19. Misure sulle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo" alla luce delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 18/2020 (c.d. decreto "Cura Italia")".
- ✓ la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF ad oggetto: *"Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020 2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare;
- in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/13:-al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente:
 - ✓ al comma 683 dispone che *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)"*

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- con la deliberazione 443/2019/R/RIF, integrata dalla deliberazione 57/2020/R/RIF, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *"criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi a:
 - ✓ esplicitare gli obiettivi in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale;
 - ✓ promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro europeo e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio;

- ✓ migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi;
 - ✓ definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare;
 - ✓ incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti;
 - ✓ rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici e riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo;
 - ✓ favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio;
 - ✓ in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria;
- il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ha disposto:
- ✓ l'applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie, allo scopo di temperare l'introduzione di un primo segnale di contenimento e di razionalizzazione dei costi, con opportuni incentivi al miglioramento della qualità del servizio offerto e, conseguentemente, con l'esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di potenziamento infrastrutturale o di rafforzamento gestionale;
 - ✓ la riclassificazione dei costi fissi e variabili entro un limite per le annualità 2020-2021 compreso tra 0,8 e 1,2 nel rapporto tra Tariffa variabile dell'anno (a) e quella dell'anno (a-1);
 - ✓ che il limite alla crescita annuale delle tariffe viene determinato: sulla base del tasso di inflazione programmata, del coefficiente di recupero di produttività fissato dall'Ente territorialmente competente nell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%; del coefficiente *QLaper* il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti e del valore del coefficiente *PGaper* la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, dove i menzionati coefficienti *QLae* *PGa* sono determinati dall'Ente territorialmente competente nei limiti stabiliti dalla tabella di cui al comma 4.4 del MTR;
 - ✓ la possibilità per l'Ente territorialmente competente di presentare all'Autorità un'apposita relazione, ove ritenga necessario, per giustificare la copertura dei costi relativi ad attività gestite oltre il superamento del limite alla crescita delle entrate tariffarie, a garanzia dell'equilibrio economico finanziario della gestione;
 - ✓ l'inserimento tra i costi operativi riconosciuti di due componenti prospettiche COITV, aexp COITF, aexp, destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale che consentono di valorizzare il livello di qualità raggiunto dai gestori più efficienti, favorendo il conseguimento di obiettivi di miglioramento;
- all'articolo 6, c. 6.1, della citata deliberazione 443/2019/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione in cui il gestore predisponga

- annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente, (come semplificata dalla deliberazione 57/2020/R/RIF);
- con la deliberazione 158/2020/R/RIF, confermando i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti definiti dal MTR, ha prospettato alcuni strumenti di flessibilità volti alla copertura degli oneri derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, evidenziandole come facoltà attivabili sulle entrate tariffarie, senza pregiudicare la conclusione dei procedimenti in corso per l'approvazione dei piani economico- finanziari redatti in osservazione del vigente metodo tariffario MTR, quindi lasciando facoltà all'Ente territorialmente competente di:
 - ✓ tener conto, oltre che degli obiettivi in termini di qualità del servizio e di ampliamento del perimetro gestionale, anche di un ulteriore obiettivo specifico, valorizzato nel limite massimo del 3%;
 - ✓ valorizzare, per gli anni 2020 e 2021, una specifica componente di costo prospettica integrazione del totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile di cui al comma 2.2 del MTR -con finalità sociale, volta alla copertura degli oneri variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate, come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF;
 - ✓ di valorizzare un conguaglio *RCNDTV*, nei limiti della riduzione dei ricavi attesa derivante dalla rimodulazione dei fattori stabilita dalla citata deliberazione 158/R/2020/RIF per le utenze non domestiche, al fine di recuperare in annualità successive al 2020 (al massimo 4 anni) le mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020, nonché di estendere fino ad un massimo di 6 anni il periodo di rateizzazione;
 - ✓ di richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA), l'anticipazione, sul 2020, dell'importo corrispondente alla valorizzazione del conguaglio *RCNDTV*, relativo al minor gettito derivante dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche, da restituire entro un periodo massimo prestabilito, comunque non superiore a 3 anni.

PREMESSO CHE:

- i soggetti tenuti a predisporre il piano economico finanziario : di seguito: PEF- sono il gestore o i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ivi inclusi i Comuni che gestiscono il servizio in economia.
- le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente possono comprendere attività che devono essere svolte sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito, sia da parte degli enti locali ricadenti nel medesimo territorio e in tal caso le disposizioni regolatorie si applicano a tutti.

PREMESSO INOLTRE CHE:

- l'ETC è l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, laddove esso è stato costituito ed è operativo. In caso contrario, e salvo diverse disposizioni della Regione o della provincia Autonoma, l'ETC deve essere individuato nel Comune.
- Nel territorio del bacino pinerolese il Consorzio ACEA Pinerolese assolve, nelle more della piena attuazione della legge riforma di cui alla legge regionale 18 gennaio 2018 n. 1, aggiornata dalla Legge Regionale 03/02/2021, n. 4 “*Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018. n. 1*” le funzioni amministrative connesse all'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
- all'ETC sono attribuite varie e articolate competenze:

- la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore;
- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR:
 - √ la determinazione dei coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità;
 - √ la determinazione del fattore di sharing sulla vendita di materiale;
 - √ la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore;
 - √ la definizione della vita utile delle discariche;
- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 alla delibera 443);
- la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
- l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
- la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto.

VERIFICATO CHE:

- Il Consorzio ACEA Pinerolese è l'Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della LR 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all'organizzazione dei servizi di igiene urbana;
- nel corso dell'Iter complesso, è emerso, che la struttura del Pef dei 47 comuni è costituita dall'aggregazione dei Pef grezzi del gestore del servizio (ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. che svolge i servizi di igiene urbana sul territorio pinerolese con affidamento in house da parte del Consorzio), del Consorzio ACEA Pinerolese quale ETC di riferimento e dei Comuni per la gestione, nel proprio ambito di competenza, della Tari ed i rapporti con l'utenza
- che i dati forniti sono stati verificati e sono agli atti;
- che i dati della società ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. e dei 47 comuni sono validati;
- che i dati relativi ai coefficienti e parametri lasciati alla discrezionalità dell'Ente sono stati identificati come segue:

Descrizione		Valore	Note
Fattore di sharing	B	0,6	Valore compreso nell'intervallo tra 0,3 - 0,6 (rif. 2.2 MTR)
	ω	0,29	Valore compreso nell'intervallo tra 0,1 - 0,4 (rif. 2.2 MTR)
Numero rate recupero componente a conguaglio	r	1	Numero da 1 ad un massimo di 4 (rif. 2.2 MTR)
Coeff. di recupero di produttività	Xa	0,1	Valore compreso nell'intervallo tra 0,1% -0,5% (rif. 4.3 MTR)
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ_1	0,25	I valori T sono determinati nell'ambito degli intervalli di valori riportati nelle tabelle (rif. 16.5-16.6 MTR)

Valutazione performance riutilizzo/riciclo	γ_2	0,07	La collocazione in una tabella piuttosto che in un'altra dipenderà del valore di Benchmark che scaturirà dai calcoli
Soddisfazione utenti	γ_3	0,03	In considerazione che il gestore non ha, al momento, un sistema di monitoraggio del grado di soddisfazione dei clienti

ATTESO E VERIFICATO CHE:

- il Soggetto gestore Acea Pinerolese Industriale S.p.A. ha trasmesso in data 04/03/2021 i dati del "PEF GREZZO" per il valore complessivo di € 27.369.970, (senza valorizzazione dei ricavi derivanti dal riconoscimento dei fattori di sharing sulle voci AR e ARconai assegnati dal MTR, alla definizione dell'ETC, quale soggetto competente; allegata Vi è tutta la documentazione integrativa richiesta dal MTR, ivi compresa la relazione illustrativa di cui all'art. 18 del MTR
- i dati trasmessi dal Gestore del servizio sono comprensivi di voci di costo e ricavo di attività che la società svolge presso il suo polo impiantistico per conto di soggetti terzi, in regime di libero mercato. In particolare vengono imputati i costi e i ricavi dell'attività esercitata dall'impianto di trattamento della FORSU, la cui attività si rivolge prevalentemente a soggetti terzi e viene svolta in regime di libero mercato
- l'interpretazione fornita dal gestore, e ampiamente illustrata al punto 3.2.2 della Relazione illustrativa, a cui si rimanda, non è stata condivisa dal Consorzio, che, invece, fornisce un'altra interpretazione secondo cui i costi e i ricavi generati da asset della società che svolgono attività non solo per i Comuni affidatari del servizio ma anche per soggetti terzi, vadano imputati applicando opportuni driver (criteri) proporzionati su parametri oggettivi e verificabili, che in prima battuta sono stati individuati nelle tonnellate conferite da ciascun Comune all'impianto di trattamento FORSU. L'interpretazione del Consorzio è illustrata al capitolo 4.1 della relazione illustrativa, alla quale si rimanda
- il Consorzio ACEA Pinerolese, nell'ambito delle analisi e attività volte al calcolo dei PEF comunali, ha riscontrato come l'attività volta a predisporre i PEF comunali ha permesso di approfondire molti parametri ed aspetti che potranno portare ad una assegnazione "puntuale" del costo dei servizi di igiene urbana; nella predisposizione dei PEF 2021 è stata ampliata l'analisi dei fattori economici - gestionali del servizio anche se restano aspetti da completare;
- Il nuovo PEF così calcolato comporta un valore complessivo di € 23.005.275, comprensivo di € 20.953.159 di competenza del gestore, euro 134.843 Consorzio, euro 2.793.963 ai comuni (al netto della quota di corrispettivi derivante dal CONAI e di altri ricavi pari ad euro 1.473.769 e conguagli PTF 2019 per euro -876.690.
- Il soggetto gestore trova copertura ai costi sostenuti con € 20.953.159 provenienti dalla tariffa e con € 562.938 dalla quota di ricavi CONAI

Per quanto premesso sopra, il Consorzio ACEA Pinerolese intende:

- prendere atto del PEF proposto dal soggetto gestore, pari a € 27.369.970,00 (senza valorizzazione dei ricavi derivanti dal riconoscimento dei fattori di sharing sulle voci AR e ARconai assegnati dal MTR, alla definizione dell'ETC, quale soggetto competente) e delle argomentazioni proposte illustrate nella relazione, in particolare al punto 3.2.2, al quale si rimanda
- validare il PEF riparametrando i costi e ricavi del sistema impiantistico della Società proporzionalmente alle quantità di rifiuti (in questo caso le ton di FORSU) conferiti da

ciascun Comune facente parte dell'ambito, come da metodologia ampiamente illustrata in relazione, in particolare ai punti 4.1 e 4.7, ai quali si rimanda, demandando a futuri approfondimenti, da svolgersi di concerto con il soggetto gestore del servizio, la definizione l'analisi che potrà portare a drivers (ovvero criteri) maggiormente dettagliati al fine di ripartire in maniera più precisa i costi e i ricavi degli asset aziendali (impianti di proprietà del gestore) utilizzati per svolgere attività certamente ricomprese nel perimetro di applicazione del MTR (trattamento dei rifiuti conferiti dai Comuni appartenenti al Consorzio) ma anche attività a libero mercato svolte per conto di soggetti terzi.

Il Presidente, nel proseguire la presentazione dell'argomento, si sofferma sui dati prospetto consolidato del PEF Arera, trasmesso a tutti i comuni e che rappresenta la somma dei PEF dei 47 comuni del bacino (Appendice 1 MTR); evidenzia quindi i diversi campi del conteggio MTR Arera con i servizi Acea, del Comune, il totale e nelle colonne successive i dati del PEF 2020, approvato il 28/12/2020 ed il PTF 2019, ultimo approvato dai comuni secondo la precedente normativa, che costituisce riferimento per calcolo del limite alla crescita ai sensi della "Guida Tariffa Rifiuti – anno 2021 – punto 6.1.8.

L'esposizione prosegue con un'analisi delle voci di costo del PEF grezzo del gestore Acea e delle stesse voci riscontrabili nei PEF dei 47 comuni; come ampiamente illustrato nella relazione dell'ETC, in fase di elaborazione del PEF sono state fatte valutazioni sulle voci CTS, CTR, AR come riportato in relazione. Nell'analisi dell'impianto discarica sono stati individuati i flussi derivanti dai rifiuti speciali non pericolosi trattati nell'impianto (*come riportato a pag. 5 della Relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31/12/2019 – BILANCIO DI ESERCIZIO 2019 ACEA*). Questi, in linea con gli stessi criteri applicati per il PEF Arera 2020, sono stati "esclusi" dai conteggi/costi del PEF del perimetro consortile.

Inoltre, nella redazione del PEF 2021, sono stati applicati diversi drivers relativamente alle voci CRT e CRD, operazione che da positivi riscontri ai comuni più piccoli e maggiormente lontani dalla sede operativa di Acea mentre incide con maggiori costi nei comuni più grandi (l'applicazione del criterio dei tempi standard di svuotamento penalizza i comuni vicini, con tempi di trasferta brevi, che assorbono le trasferenze del servizio sui comuni più lontani).

Argomento a parte è stato l'applicazione del limite alla crescita, per il ns. consorzio che ha approvato il PEF 2020 a fine dicembre 2020 ha significato prendere in considerazione i PEF 2019, con importanti ricadute sui bilanci comunali (l'incidenza del conguaglio 2019 talvolta fa sì che i comuni abbiano una Tari ammessa che non arriva al limite alla crescita, altri con costi nettamente superiori che non vengono coperti dalla Tari).

Da inoltre indicazioni, a livello esemplificativo, di alcuni dati di singoli PEF comunali.

Il Presidente chiude l'intervento evidenziando che il consorzio ha portato avanti l'impegno preso con i comuni nell'attenzione ai costi, particolarmente significativo in questo periodo di forte crisi economica; dall'altra parte, occorre avere ben presente che l'azione impoverisce la società Acea e che questi tagli ridurranno gli utili (nel futuro dovremo rivedere la posizione dei comuni, approvare i Pef prima di approvare i bilanci in modo da mettere a bilancio dati in linea con i costi del servizio, resi più dinamici attraverso i COI in questo periodo di ristrutturazione che toccherà via via tutti i comuni del bacino).

Terminato il proprio intervento il Presidente dà quindi la parola ai rappresentanti dei Comuni.

Intervengono numerosi Sindaci e/o rappresentanti che chiedono chiarimenti circa l'applicazione del MTR ai quali vengono fornite via via indicazioni.

Terminati gli interventi il Presidente invita l'Assemblea all'espressione del voto sulla proposta di deliberazione, chiedendo di raccogliere quanto emerso nella discussione

Date le premesse, il Consorzio ACEA Pinerolese

Si procede alla votazione ai sensi T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, con i seguenti risultati:

- n. 30 voti favorevoli corrispondenti a 78,15 quote, espressi per chiamata nominale e richiedendo di esprimere il proprio voto

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa come parte integrante del presente dispositivo;
2. Di approvare i seguenti documenti allegati a fare parte integrante della presente delibera:
 - a) Prendendo atto del PEF grezzo proposto dal soggetto gestore Acea Pinerolese Industriale che si attesta ad un valore complessivo di € 27.369.970,00 (senza valorizzazione dei ricavi derivanti dal riconoscimento dei fattori di sharing sulle voci AR e ARconai assegnati dal MTR, alla definizione dell'ETC, quale soggetto competente) e al netto dei costi dei Comuni e del Consorzio
 - b) Validando i PEF riproposti dal Consorzio riparametrando i costi ed i ricavi del sistema impiantistico in base alle reali quantità di rifiuti urbani di provenienza dai 47 comuni del bacino pinerolese ed escludendo quota parte delle attività effettuate dal soggetto gestore che, secondo l'interpretazione del Consorzio, risulterebbero fuori perimetro di applicazione del MTR, come da metodologia ampiamente illustrata nelle premesse e nella Relazione illustrativa, alle quali si rimanda. Il valore così ricalcolato del PEF grezzo aziendale è pari a € 20.953.159,00, al lordo della quota di corrispettivi derivante dal CONAI e di altri ricavi comuni, pari ad euro 1.473.769,00 oltre la quota di CONAI e di altri ricavi spettanti al gestore per euro 562.938,00.
 - c) Stabilendo che il valore massimo ammissibile che è possibile riscuotere in tariffa è pari a € 21.881.320,00, in quanto lo stesso metodo impone un incremento massimo, per ciascun comune, del 6,6% sul PEF 2019 (punto 6.1.8 "Verifica del limite di crescita" di cui alle Linee guida Arera 15.03.2021)
 - d) Validando la relazione illustrativa e i documenti allegati, trasmessi dal soggetto gestore e allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale
 - e) Demandando alla redazione del PEF 2022 l'acquisizione dalla società di maggiori elementi di dettaglio sì da permettere analisi delle dinamiche economiche e organizzative del gestore, in accordo con il Soggetto gestore e sentiti i Comuni consorziati, più precisi rispetto a quelli al momento disponibili, permettendo di analizzare e prendere altresì in esame/considerazione altri costi di struttura al momento considerati tutti all'interno del PEF
3. Di approvare i 47 PEF Comunali anno 2021 (Appendice 1) per i quali viene evidenziato il valore determinato ai sensi del MTR di Arera e i valori delle ulteriori spese da imputare sui singoli PEF di competenza di ciascun Comune così come trasmessi dai Comuni stessi. L'ETC si propone di proseguire il percorso di analisi con l'approfondimento delle dinamiche dei singoli servizi e/o richiedendo al soggetto gestore eventuali ulteriori o diverse rilevazioni che si rendessero necessarie
4. Di rinviare ai Comuni associati consorziati le decisioni in merito alle politiche tariffarie adottabili per le utenze domestiche e non domestiche, che potranno adottare gli opportuni provvedimenti dopo aver raccolto elementi sufficienti a definire l'impatto complessivo dei costi per gli sgravi previsti da ARERA per affrontare l'emergenza COVID-19;
5. Di trasmettere la documentazione distintamente ai 47 comuni del bacino 12 affinché possano prendere atto dei documenti approvati dal Consorzio e deliberare il conguaglio contenente la ripartizione della quota fissa e quota variabile;

6. Di dare atto che l'approvazione definitiva dei PEF è demandata all'ARERA, che pertanto si dovrà esprimere sulla correttezza delle metodologie impiegate e delle interpretazioni fornite dal Consorzio e dal Soggetto gestore ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. in merito alla corretta imputazione in tariffa di costi e ricavi generati da asset di proprietà del gestore che svolgono attività sia in regime di in house providing, sia attività a libero mercato per conto di soggetti terzi;
7. Di dichiarare con n. 30 voti favorevoli la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
8. Di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del Consorzio ACEA Pinerolese, nonché all'Albo Pretorio on line del Comune di Pinerolo ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, comma 2, e dell'art. 2, comma 2, T.U.E.L.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pinerolo, lì **17/06/2021**

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
SALVAI Luca

IL SEGRETARIO CONSORTILE
Firmato digitalmente
MATINA Emanuele

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Firmato digitalmente
GALLEA Dario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale del Consorzio dal **17/06/2021** e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al **02/07/2021** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.

Pinerolo, lì

IL SEGRETARIO CONSORTILE
Firmato digitalmente
MATINA Emanuele

AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si certifica che copia dell'atto è stata pubblicata per quindici giorni all'Albo Pretorio digitale del Consorzio, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.

Pinerolo, lì **07/09/2021**

IL SEGRETARIO CONSORTILE
Firmato digitalmente
MATINA Emanuele